CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **125/2011** (ECLI:IT:COST:2011:125)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **DE SIERVO** - Redattore: **QUARANTA**
Udienza Pubblica del ; Decisione del **04/04/2011**
Deposito del **11/04/2011**; Pubblicazione in G. U. **13/04/2011**
Norme impugnate: Art. 223, c. 2° e 3°, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285).
Massime: **35574**
Atti decisi: **ord. 336/2010**

ORDINANZA N. 125

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Giulianova nel procedimento vertente tra G. N. e la Prefettura di Teramo con ordinanza del 24 marzo 2010, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Giulianova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata, non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato», bensì «anticipando gli effetti di una sentenza di condanna»;

che il giudice a quo – «accogliendo i rilievi di parte ricorrente» – ha censurato la norma suddetta in quanto prevede che la sospensione della patente sia disposta in mancanza di «un accertamento definitivo in sede giudiziale e nella parte in cui prevede che gli agenti verbalizzanti possano ritirare immediatamente la patente di guida nel caso di accertamento di ipotesi di reato»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

che la difesa statale rileva, preliminarmente, l’avvenuta sostituzione dell’art. 223 del codice della strada – successivamente all’adozione dell’ordinanza di rimessione – ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);

che viene, poi, dedotta l’inammissibilità della questione, perché l’ordinanza di rimessione difetterebbe completamente della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, nonché di ogni motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che, inoltre, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la norma censurata non anticiperebbe gli effetti della sentenza di condanna, sussistendo – come avrebbe chiarito la giurisprudenza di questa Corte – «una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall’art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato» (è citata l’ordinanza n. 344 del 2004);

che, difatti, questa Corte ha già ritenuto – rileva sempre la difesa statale – che «pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli» (così, nuovamente, la citata ordinanza n. 344 del 2004);

che su tali basi, pertanto, la difesa statale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Giulianova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata, non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato», bensì «anticipando gli effetti di una sentenza di condanna»;

che, in limine, deve rilevarsi come la sopravvenuta modificazione della norma censurata – ad opera dell'art. 43, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) – non influisca sul thema decidendum;

che il citato ius superveniens – nel parificare, quanto alla sospensione provvisoria della patente di guida, tutte le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida – appare privo di effetti rispetto alla questione sollevata dal remittente, secondo cui la sospensione provvisoria anticiperebbe gli effetti della sanzione in difetto di un accertamento giudiziale della commessa infrazione;

che, nondimeno, la totale carenza di descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, impedendo ogni valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, comporta la manifesta inammissibilità della stessa (cfr., da ultimo, ordinanze numeri 50, 13 e 6 del 2010).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione – dal Giudice di pace di Giulianova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.